

## Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. VI

**Data:** 05/06/2014

**n.** 12711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario	-	Presidente	-
Dott. AMENDOLA Adelaide	-	rel. Consigliere	-
Dott. AMBROSIO Annamaria	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO Franco	-	Consigliere	-
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12705-2012 proposto da:

D.F.P.,

D.C.C.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MOCENIGO, 26, presso lo studio dell'avvocato MONACCHIA UMBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASSINO LUIGI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

D.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato SCAFARELLI FEDERICA, rappresentato e difeso dagli avvocati LILIANA PINTUS, MANCA ANTONIO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

D.E.G. ((OMISSIS));

- intimato -

avverso la sentenza n. 398/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI DEL 31/05/2011, depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

### Fatto

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. "Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Con ricorso depositato il 23 gennaio 2008 D.F. P., D.E.G. e D.C.C. convennero innanzi al Tribunale di Sassari il fratello D. A.A., chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di affittanza agraria dallo stesso concluso con i loro comuni genitori in data 1 settembre 1986, con condanna del conduttore al rilascio dei terreni e al pagamento dei canoni insoluti.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese.

2. Con sentenza n. 193 del 2010 il giudice adito accolse la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d'appello di Cagliari, in data 17 giugno 2011, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rigettato la domanda di pagamento dei canoni di affitto.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte D.F.P. e D.C.C., formulando un solo motivo.

Resiste con controricorso D.A.A..

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.

Queste le ragioni.

4. Nell'unico motivo l'impugnante denuncia vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all'assunto del giudice di merito secondo cui la scrittura in data 1 settembre 1986 costituiva una mera proposta contrattuale, irrilevante essendo anche che il convenuto, nei rapporti con i terzi, e segnatamente con il Comune e con la Regione, l'avesse fatta valere come contratto. Tali affermazioni sarebbero, secondo gli esponenti, assolutamente apodittiche, e ciò tanto più che contraddittoriamente il decidente aveva ritenuto pacifica in causa la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di affittanza agraria.

5. Le critiche sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate. L'interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia privata, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Peraltro la censura con la quale si sostenga il malgoverno delle regole interpretative deve contenere non solo l'astratto riferimento agli articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo in cui il giudice se ne è discostato e, quindi, delle distorsioni che in concreto ha prodotto la denunciata violazione. A ciò aggiungasi che, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione del testo integrale dell'atto o della parte di atto in contestazione, al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di verificare la rilevanza e la fondatezza delle critiche così formulate (confr. Cass. civ. 3 febbraio 2009, n. 2602; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. civ., 22 febbraio 2007, n. 4178).

6. Venendo al caso di specie, i ricorrenti non solo omettono del tutto di esplicitare il contenuto del documento sul quale fondano la loro tesi difensiva ma, criticando, in chiave di vizio motivazionale, gli approdi esegetici del giudice di merito in ordine allo svolgimento dei fatti dedotti in giudizio, finiscono per censurare la mancata rispondenza della ricostruzione dei rapporti contrattuali accolta in sentenza a quella da essi ritenuta più opportuna e più appagante, senza considerare che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento del contesto fattuale di riferimento e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del decidente, senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, (confr. Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 2869).

Valga al riguardo considerare che la ritenuta sussistenza tra le parti di un rapporto di affittanza agraria è affermazione niente affatto incompatibile con il diniego della qualificazione in termini di contratto della scrittura in data 1 settembre 1986. Tale valutazione postula, invero, semplicemente, che le intese delle parti ebbero un contenuto diverso da quello consacrato nella scrittura e furono raggiunte in altri tempi e in altri modi.

Ne deriva che gli impugnanti, attraverso la surrettizia deduzione di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano solo a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto".

A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione. A integrazione delle stesse e a confutazione dei rilievi svolti nella memoria di parte ricorrente è opportuno evidenziare che il giudice di merito ho motivato la scelta decisoria adottata rilevando che nell'unico documento ove D. appellante (id est D.A.A.) aveva riconosciuto l'esistenza del contratto, ne aveva stravolto completamente il contenuto e la regolamentazione dei rapporti tra le parti contrattuali, di talchè - conclude - aveva formulato in realtà una nuova proposta, peraltro

non accettata dalla controparte, che aveva agito in giudizio sulla scorta delle pattuizioni del contratto del 1986, qui ritenuto invalido.

Al di là del periodare involuto e della terminologia alquanto impropria usata dal decidente, il quale è ricorso al termine contratto per richiamare una scrittura alla quale ha contestualmente negato tale natura, è comunque evidente che la Corte territoriale non ha affatto ignorato il documento sul quale insiste la difesa degli impugnanti, ma ha negato che esso potesse avere valenza di accettazione, qualificandolo piuttosto in termini di nuova proposta.

Se questo è il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, le critiche svolte in ricorso si connotano per inconferenza ed eccentricità, rispetto alla ratio decidendi in esso racchiusa. Gli esponenti insistono, invero, sull'assunto secondo cui l'accettazione nella forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge delle condizioni pattizie sacramentate nella scrittura in data 1 settembre 1986 andrebbe ravvisata nei documenti - e, segnatamente, nella lettera in data 9 febbraio 2000 - nei quali D.A.A. ebbe a qualificare quella scrittura contratto.

Ma tali deduzioni ignorano sia le articolate deduzioni del giudice di merito in ordine al valore di nuova proposta della risposta del destinatario, sia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrata la forma vincolata, è necessario non solo che la produzione in giudizio della scrittura avvenga per iniziativa del contraente che non l'ha sottoscritta, ma altresì che l'atto venga prodotto al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti (confr. Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. civ. 25 febbraio 2004, n. 3810).

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.

La complessità delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

## **Diritto**

### **PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014

Note

**Utente:** MASSIMO DI PRIMA - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 10.01.2017